

**NOTE MINIME SUL “PRIMA E IL “DOPO”
LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 13 DEL 2012
DI INAMMISSIBILITA’ DEI REFERENDUM IN MATERIA ELETTORALE**

di Lara Trucco*
(2 aprile 2012)

La pronuncia della [Corte costituzionale n. 13 del 2012](#), d’inammissibilità delle due richieste di *referendum* abrogativo depositate in Cassazione l’11 luglio 2011, al di là delle prevedibili polemiche innescate da quanti contavano su un responso popolare favorevole all’abrogazione, sembra esser stata accolta da un considerevole senso di sollievo, rassicurando quanti temevano che una pronuncia di segno diverso potesse aprire le porte ad elementi capaci di compromettere gli equilibri politico-istituzionali così faticosamente raggiunti nelle settimane che l’hanno preceduta.

Sotto l’aspetto che qui, però, propriamente interessa, occorre subito esprimere consenso con chi ha sottolineato come la presa di posizione della Corte non abbia fatto che inserirsi nel solco della propria giurisprudenza in materia¹.

In particolare, con riguardo alla questione – di cui è stata immediatamente avvertita la decisività per la sorte dei quesiti referendari (in ragione di come questi erano stati formulati²) – della c.d. “reviviscenza di norme abrogate”, la Corte ha chiarito che «La tesi della reviviscenza di disposizioni a séguito di abrogazione referendaria non può essere accolta, perché si fonda su una visione “stratificata” dell’ordine giuridico, in cui le norme di ciascuno strato, pur quando abrogate, sarebbero da considerarsi quiescenti e sempre pronte a ridiventare vigenti». Pertanto, ove fosse seguita tale tesi, «l’abrogazione, non solo in questo caso, avrebbe come effetto il ritorno in vigore di disposizioni da tempo soppresse, con conseguenze imprevedibili per lo stesso legislatore, rappresentativo o referendario, e per le autorità chiamate a interpretare e applicare tali norme, con ricadute negative in termini di certezza del diritto». Principio che, come sottolinea la Consulta, «è essenziale per il sistema delle fonti» e che, in materia elettorale, è «di importanza fondamentale per il funzionamento dello Stato democratico» ([sent. n. 422 del 1995](#)). Ed infatti, il fenomeno della reviviscenza di norme abrogate, non opera in via generale e automatica e può essere ammesso soltanto in ipotesi tipiche e molto limitate, vale a dire (secondo quanto rilevato dalla Corte stessa) i casi di:

* Il presente contributo è destinato alla pubblicazione nel volume AA.VV., *Nel “limbo” delle leggi. Abrogazione referendaria della legge Calderoli e reviviscenza delle leggi Mattarella?*, Giappichelli, Torino, 2012 (e-book), in corso di pubblicazione.

¹ Cfr., sul punto, A. PERTICI, *La Corte costituzionale conferma la propria giurisprudenza: quesiti referendari inammissibili se la normativa elettorale “di risulta” non è direttamente applicabile*, in <http://www.gruppodipisa.it/wp-content/uploads/2012/01/perticiGDP.pdf>; e, in un analogo ordine di idee, M. RUOTOLO, *Un’inammissibilità “annunciata”. Commento a prima lettura a Corte cost., sent. n. 13/2012*, in <http://www.federalismi.it/>, del 1° febbraio 2012.

² V., al riguardo, A. PIZZORUSSO, *Sull’ammissibilità di un referendum abrogativo di disposizioni abrogative o modificative di una precedente legge e implicitamente ripristinativo di disposizioni da questa abrogate o modificate*, in http://www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/documenti_forum/temi_attualita/sistema_elettorale/023_pizzorusso.pdf. Ci si limita a rammentare come il primo quesito prevedesse l’abrogazione totale della legge 30 dicembre 2005, n. 270; e, invece, il secondo quesito, l’abrogazione parziale di tutte le modifiche (aggiunte, sostituzioni, soppressioni) operate dalla legge n. 270/2005 nel d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e nel d. lgs 20 dicembre 1993, n. 533, così, comunque, da configurare, sostanzialmente, un effetto abrogativo totale.

a) annullamento di norma espressamente abrogatrice da parte del giudice costituzionale³;

b) ripristino di norme abrogate per via legislativa quando ciò sia disposto in modo espresso; e, particolarmente,

c) norme dirette a espungere disposizioni meramente abrogatrici (ritenendosi che l'unica finalità di tali norme consisterebbe nel rimuovere il precedente effetto abrogativo: c.d. "effetto utile").

Può valer la pena rilevare come, nel periodo immediatamente precedente la pronuncia in commento, si aveva avuto modo di osservare come le tre ipotesi testé menzionate avessero in comune la manifestazione di una qualche "volontà" – variamente ricostruibile nei diversi casi – di ripristinare la norma in precedenza abrogata (e che potrebbe denominarsi "*animus reviviscens*"). Di conseguenza, nel seminario "preventivo", mi ero permessa di rammentare come, affinché potesse esserci reviviscenza, sarebbe stato necessario che vi fosse:

I) sotto il profilo oggettivo un "atto abrogatore" e,

II) sotto il profilo soggettivo il ridetto "*animus reviviscens*".

Ora, mentre con riguardo al primo profilo, non vi era alcun dubbio sull'idoneità *destruens* dello strumento, è stato, invece, il secondo profilo a produrre maggiori dispute in ambito dottrinale, nella consapevolezza di come la reviviscenza non potesse essere certo ritenuta "un effetto automatico". Una parte della dottrina aveva, infatti, sostenuto che l'abrogazione referendaria avrebbe creato inevitabilmente «un vuoto» decisamente contrario alla reviviscenza della norma abrogata e ripianabile solo da un successivo intervento legislativo⁴. Altra parte della dottrina, invece, ritenendo che, coll'ammettere, in materia elettorale, i quesiti c.d. "manipolativi", la Corte avesse, comunque, messo in conto la possibilità che la finalità incorporata nella richiesta referendaria andasse «oltre il limite dei possibili effetti dell'atto», per cui il *referendum* avrebbe inevitabilmente finito per «introdurre una nuova statuizione, non ricavabile ex se dall'ordinamento» ([sent. n. 36 del 1997](#)), si era mossa nella prospettiva di valorizzare e, nel contempo, razionalizzare questa "nuova frontiera" della giurisprudenza costituzionale in punto di ammissibilità dei referendum elettorali. In una tale prospettiva, l'attenzione era stata portata sul "fattore volontaristico"⁵, ritenendosi, in particolare, che l'effetto del *referendum* abrogativo andasse «costruito e completato» caso per caso, anche sulla base dell'intento dei promotori e

³ Che dalla Corte viene reputato come caso a sé, dato che un tale annullamento ha «effetti diversi» rispetto alla abrogazione – legislativa o referendaria – il cui campo «è più ristretto, in confronto di quello della illegittimità costituzionale» ([sent. n. 1 del 1956](#)).

⁴ Cfr., tra gli altri, in tal senso, V. MARCENÒ, *Perplexità sull'ammissibilità di un concetto ambiguo: la "reviviscenza" di disposizioni abrogate*, in http://www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/documenti_forum/temi_attualita/sistema_elettorale/021_marceno.pdf; e, più in generale, in *Il concetto di abrogazione parziale. Raffronto tra l'abrogazione legislativa e l'abrogazione referendaria*, pubblicato su http://www.jus.unitn.it/cardoza/obiter_Dictum/valeria.htm.

⁵ Cfr., in tal senso, A. BARBERA, *Appunti per una discussione sul ripristino di norme abrogate*, in http://www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/documenti_forum/temi_attualita/sistema_elettorale/018_barbera.pdf; R. BIFULCO, *Sull'ammissibilità dei referendum abrogativi della L. 270/2005*, in http://www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/documenti_forum/temi_attualita/sistema_elettorale/025_bifulco.pdf; A. CELOTTO, *Sull'ammissibilità del referendum elettorale*, in http://www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/documenti_forum/temi_attualita/sistema_elettorale/019_celotto.pdf; A. MORRONE, *Ammissibili i quesiti elettorali sulla legge n. 270 del 2005? Ragionamenti intorno alla giurisprudenza costituzionale*, in http://www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/documenti_forum/temi_attualita/sistema_elettorale/022_morrone.pdf; A. RUGGERI, *Abrogazione popolare e "reviviscenza" di leggi elettorali*, in http://www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/documenti_forum/temi_attualita/sistema_elettorale/024_ruggeri.pdf.

anche del titolo⁶, ovvero in base alla volontà referendaria “fissata” in modo specifico e preciso nel titolo assegnato dall’Ufficio centrale: trattandosi di «indice utile a determinare quale sia, in concreto, la disciplina perseguita dai promotori⁷».

Per vero, questa seconda soluzione era stata sostenuta da chi scrive nel corso del seminario, condividendo pienamente sia la tesi del «sostanziale parallelismo», nonostante le indubbie peculiarità del referendum abrogativo, «tra legislatore parlamentare e legislatore referendario»⁸, sia l’idea che un “elemento” di “discontinuità” rispetto al passato, idoneo a segnare una vera e propria “mutazione genetica” dell’istituto referendario fosse stato dato dalla novella alla legge n. 352 del 1970 apportata con la legge n. 173 del 1995⁹.

Si noti, peraltro, come la stessa Corte, in un passaggio della [sent. n. 13 del 2012](#), abbia palesato piena consapevolezza dell’esistenza di un elemento “volontaristico”, considerando come, sebbene l’obiettivo di reviviscenza del precedente sistema elettorale non fosse stato espressamente indicato nei quesiti, «in cui non vi è alcuna menzione della normativa che essi mirano a ripristinare», le due richieste referendarie avessero avuto lo stesso fine: l’abrogazione, cioè, della legge n. 270 del 2005, «allo scopo di restituire efficacia alla legislazione elettorale in precedenza vigente, introdotta nel 1993». Successivamente, tuttavia, la Corte ha avuto cura di circoscrivere il rilievo di un tale obiettivo alla sola *voluntas legislatoris*. Così, essa dapprima ha evidenziato come in altri ordinamenti (quali quelli britannico, francese, spagnolo, statunitense e tedesco) il ripristino di norme a séguito di abrogazione legislativa non sia di regola ammesso «salvo che sia dettata una espressa previsione in tal senso». In modo ancora più esplicito, poi, ha considerato come le “Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi” della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica stabiliscano che “se si intende far rivivere una disposizione abrogata o modificata *occorre specificare espressamente tale intento*”¹⁰. E, quindi, ancor più categoricamente, è arrivata a negare l’ipotesi della reviviscenza di norme a séguito di abrogazione referendaria «con specifico riguardo alla materia elettorale», richiamando la propria giurisprudenza pregressa, in cui aveva stabilito «che una richiesta di *referendum* avente per oggetto una legislazione elettorale nel suo complesso non può essere ammessa, perché l’esito favorevole del

⁶ Così A. CELOTTO, intervento al seminario di Astrid, *Questioni di ammissibilità dei referendum elettorali*, reperibile, tra l’altro, in http://www.astrid-online.it/Dossier--r1/Studi--ric/Referendum_elettorali_2007.pdf; per una diversa posizione si veda, ad esempio, S. CATALANO, *Intervento*, in <http://www.amicuscuriae.it/attach/superuser/docs/catalano.pdf>, secondo cui «La volontà dei promotori» è da considerarsi «preziosa nella ricostruzione della domanda, non nella individuazione degli esiti successivi alla risposta affermativa alla domanda medesima».

⁷ Cfr., più in generale, sul punto, V. BALDINI, *L’intento dei promotori nel referendum abrogativo*, Liguori, Napoli, 1996.

⁸ Così G. BRUNELLI, *Intentio oggettiva e reviviscenza: a proposito del quesito referendario n. 2*, in <http://www.amicuscuriae.it/attach/superuser/docs/brunelli.pdf>, secondo cui, dunque, «se l’intento dei promotori fosse stato in grado di obiettivarsi nella struttura stessa del quesito, il referendum sarebbe stato idoneo a richiamare in vita la disciplina abrogata». Dal canto suo, dà per scontato il “parallelismo” tra legislatore parlamentare e legislatore referendario di cui si diceva A. D’ATENA, *Un’ammissibilità meno problematica di quanto sembra. a proposito del referendum sul “porcellum”*, in <http://www.giurcost.org/studi/d/atena.pdf>.

⁹ Cfr., in particolare, al proposito, A. CELOTTO, *Sull’ammissibilità del referendum elettorale*, cit. Si rammenta che in seguito a tale novella, l’art. 32, comma 7, della legge recante le “Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo”, prevede che “l’Ufficio centrale “sentiti i promotori” stabilisce la “denominazione della richiesta di referendum da riprodurre nella parte interna delle schede di votazione, al fine dell’identificazione dell’oggetto del referendum”.

¹⁰ Una tale statuizione (come rileva la Corte) è prevista al punto 15, lettera d, delle circolari del Presidente della Camera dei deputati e del Presidente del Senato della Repubblica, del 20 aprile 2001; e, analogamente, dalla “Guida alla redazione dei testi normativi” della Presidenza del Consiglio dei ministri, circolare 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92, reperibili nel sito [“Tecniche normative”](#) curato da P. Costanzo, [§ 2.1.8. Circolare Presid. Cam., Sen., Cons. Min. 20.04.01 su drafting formale](#) (G. Piccirilli) e [§ 2.4.10. CIRC. 02.05.2001](#) (S. Lombardo). Nel testo, il corsivo è nostro.

referendum produrrebbe l'assenza di una legge costituzionalmente necessaria», implicitamente escludendo che, per effetto dell'abrogazione referendaria, possa "rivivere" la legislazione elettorale precedentemente in vigore» (da ultimo, sentt. [n. 15](#) e [n. 16](#) del 2008).

La Corte, in ultima analisi, ha emarginato il carattere manipolativo dei quesiti referendari in materia elettorale¹¹, concludendo che «La volontà di far "rivivere" norme precedentemente abrogate [...] non può essere attribuita, nemmeno in via presuntiva, al referendum, che ha carattere esclusivamente abrogativo», e che, in quanto «atto libero e sovrano di legiferazione popolare negativa» ([sent. n. 29 del 1987](#)), non può «direttamente costruire» una (nuova o vecchia) normativa ([sentt. n. 33](#) e [n. 34](#) del 2000). Se così non fosse, infatti, «le disposizioni precedentemente abrogate dalla legge oggetto di abrogazione referendaria riviverebbero per effetto di una volontà manifestata presuntivamente dal corpo elettorale». In tal modo, però, il referendum, perdendo la propria natura abrogativa, diventerebbe approvativo di nuovi principi e «surrettiziamente propositivo» ([sentt. n. 28 del 2011](#), [n. 13 del 1999](#), e [ord. n. 23 del 2000](#)).

Il giudice delle leggi ha, dunque, confermato di reputare il fenomeno abrogativo, sul lato "oggettivo", come un fenomeno istantaneo e tendenzialmente irreversibile (e, dunque, permanente), "precipitato" dell'intrinseca "limitatezza" ed "esauribilità" (nel senso anche di possibile "temporaneità") della funzione legislativa¹²; arrivando, per questa strada, a

¹¹ Ciò sebbene lo stesso giudice costituzionale avesse ammesso che i referendum elettorali sono «intrinsecamente e inevitabilmente "manipolativi"», dato che «sottraendo ad una disciplina complessa e interrelata singole disposizioni o gruppi di esse, determinano, come effetto naturale e spontaneo, la ricomposizione del tessuto normativo rimanente, in modo da rendere la regolamentazione elettorale successiva all'abrogazione referendaria diversa da quella prima esistente» ([sentt. n. 15](#) e [n. 16](#) del 2008). Per cui è la stessa Corte a "correggere il tiro" col precisare che l'impossibilità di introdurre "nuove statuizioni" riguarda "nuove statuizioni non ricavabili ex se dall'ordinamento" ([sent. n. 36 del 1997](#)).

Può invece valer la pena di rilevare come un'analoga "correzione di rotta" la stessa Consulta non la operi nel punto della decisione in cui afferma che la richiesta referendaria (n. 1) risultando diretta a introdurre un «dato sistema elettorale, tra i tanti possibili, per di più complesso e frutto di ibridazione tra sistemi diversi» non avrebbe consentito «quindi agli elettori la scelta tra la sopravvivenza di una disciplina e la sua eliminazione», finendo per celare «diverse intenzionalità», e, pertanto, per mettere in discussione la chiarezza del quesito stesso (sulla problematicità di questo passaggio della decisione, con particolare riguardo al profilo della "chiarezza del quesito" v. A. RUGGERI, *Davvero inammissibili i referendum elettorali per la (supposta) impossibilità di "reviviscenza" della normativa previgente rispetto a quella oggetto di abrogazione popolare? (A prima lettura di Corte cost. n. 13 del 2012)*, in <http://www.giurcost.org/studi/Ruggeri11.pdf>.

¹² Senza voler qui entrare *funditus* in questioni che meriterebbero ben altro approfondimento (si rinvia, per l'esame delle autorevoli tesi, tra gli altri, di C. Esposito, S. Pugliatti, F. Sorrentino, R. Guastini e F. Modugno ai contributi di F. PETRINI, *La reviviscenza di norme abrogate* e di L. GENINATTI SATÈ, *Sulla possibilità di (ri)produrre norme abrogate dal referendum*, in <http://www.amicuscuriae.it/index.phtml?id=64>), ci si limita a rilevare in estrema (ed eccessiva) sintesi come il fenomeno abrogativo sia stato ricondotto, da parte della dottrina, a seconda dei casi, nell'ambito:

a) della sfera interpretativa, nella valorizzazione degli effetti prodotti dalla norma giuridica, come risultato dell'attività interpretativa del disposto (e dunque, in ultima analisi, dell'interprete); o

b) della sfera normativa, nella valorizzazione degli effetti prodotti dall'"atto-fonte" (ed in fondo del legislatore); affermando, a seconda dei casi, la tesi:

i) della tendenziale "illimitatezza" ovvero "dell'inesauribilità" (nel senso anche di tendenziale "perpetuità") della funzione legislativa; piuttosto che quella

ii) dell'intrinseca "limitatezza" ovvero "esauribilità" (nel senso anche di possibile "temporaneità") della stessa funzione legislativa:

- da parte di clausola risolutiva contenuta in atti normativi successivi (che dunque si porrebbe a fondamento dell'abrogazione); o

- da parte di clausola risolutiva contenuta *ab origine* in ogni atto normativo (che dunque si porrebbe a fondamento dell'abrogazione); per cui ogni norma nascerebbe "autolimitata", ossia implicitamente sottoposta nella sua efficacia alla condizione risolutiva del venire in essere di una norma successiva incompatibile prodotta dalla stessa fonte o da fonte omogenea (c.d. tesi della condizione risolutiva implicita).

concludere che «l'abrogazione non si limita a sospendere gli effetti di una legge, ma toglie alla stessa efficacia *sine die*», ovvero ad un esito ampiamente condiviso da parte della dottrina (tanto da trovare spazio nel noto brocardo: *abrogata lege abrogante non reviviscit lex abrogata*). È, dunque, in un tale ordine di idee, che la Corte ha tenuto a precisare l'impossibilità di affermare «che, laddove l'esito del referendum fosse favorevole all'abrogazione, sarebbe automaticamente restituita in vigore la precedente legislazione elettorale», dato che:

- ove l'esito del *referendum* fosse favorevole all'abrogazione, non si avrebbe alcuna «ricomposizione» della normativa di risulta, perché la lacuna legislativa dovrebbe essere colmata mediante il ricorso a una disciplina né compresente né co-vigente con quella oggetto del *referendum*; e che

- l'abrogazione, a séguito dell'eventuale accoglimento della proposta referendaria, di una disposizione abrogativa è «inidonea a rendere nuovamente operanti norme che, in virtù di quest'ultima, sono state già espunte dall'ordinamento» (sentt. [n. 28 del 2011](#); [n. 24 del 2011](#), [n. 31 del 2000](#) e [n. 40 del 1997](#)).

Il mancato riconoscimento, poi, sul "lato" soggettivo, del rilievo dell'*intentio* del Comitato promotore, ha spianato la strada per escludere, come si è già detto, che all'abrogazione proposta potesse eventualmente seguire un "recupero" della legislazione elettorale previgente. Ciò che ha portato la Corte a concludere, del tutto coerentemente, per l'inammissibilità dei quesiti, dato che, in caso di esito positivo della consultazione referendaria, si sarebbe avuta l'eliminazione di una disciplina «costituzionalmente necessaria», senza che la normativa "di risulta" fosse «immediatamente applicabile, in guisa da garantire, pur nell'eventualità di inerzia legislativa, la costante operatività dell'organo» ([sent. n. 32 del 1993](#), nonché, da ultimo, sentt. [n. 15](#) e [n. 16](#) del 2008). Più in generale, la Corte ha ritenuto non soddisfatti i requisiti da essa costantemente individuati per i *referendum* in materia elettorale, vale a dire:

- in primo luogo, la «duplice condizione» che i quesiti che dovrebbero essere sottoposti agli elettori «siano omogenei e riconducibili a una matrice razionalmente unitaria», e

- in secondo luogo, la necessaria parzialità dei quesiti e la loro finalizzazione «ad espungere dal corpo della legislazione elettorale solo alcune disposizioni, tra loro collegate e non indispensabili per la perdurante operatività dell'intero sistema» (sentt. [n. 15](#) e [n. 16](#) del 2008).

6. Si consideri come, all'origine dell'assunzione del menzionato approccio "propositivo" in materia di ammissibilità referendaria, vi sia stato da parte della dottrina – anche in quest'occasione – la presa d'atto dell'estrema problematicità dei meccanismi del vigente sistema elettorale di Camera e Senato¹³. E che, all'origine della formulazione dei quesiti e del connesso obiettivo della "reviviscenza" della precedente normativa, abbia giocato decisamente la volontà del Comitato promotore di "far rivivere" il voto di preferenza, sottratto, com'è noto agli elettori dalla legge n. 270 del 2005.

Ad un tale proposito, il fatto che non si rinvenisse, tra le voci dottrinali, una (qualche voce) che non fosse più o meno esplicitamente persuasa dell'incertezza di quell'obiettivo¹⁴, costringe ad ammettere che la decisione della Consulta abbia avuto il

¹³ Al proposito, si consenta di rinviare a L. TRUCCO, *Democrazie elettorali e Stato costituzionale*, Torino, Giappichelli, 2011, spec. 439 e ss.

¹⁴ Anche a causa della mancanza, in Italia, «di una disciplina legale dalla quale sia ricavabile, in via generale, una regola che ammetta o escluda la reviviscenza» (così A. PIZZORUSSO, *Sull'ammissibilità di un referendum abrogativo di disposizioni abrogative o modificative di una precedente legge*, cit.). È significativo, ci sembra, il fatto che Rescigno ritiene «opportuno definire [...] il significato di ordine giuridico della parola reviviscenza (sempre che nel discorso giuridico questa parola abbia un qualche senso che individua un fenomeno specifico diverso da ogni altro)» (G.U. RESCIGNO, *Referendum abrogativo e ipotizzata reviviscenza della legge già abrogata da quella abrogata dal referendum*, in

pregio di aver fatto chiarezza sul punto, dando ragione a chi aveva messo in luce i rischi che una maggiore apertura al fenomeno di reviviscenza avrebbe comportato¹⁵.

Qualche motivo di riflessione suscita, invece, la pronuncia laddove ha inteso chiudere le porte a possibili sollevazioni di questioni di costituzionalità della legge oggetto della richiesta referendaria da parte della Corte stessa¹⁶, con l'affermare, si noti, «Come rilevato anche dalla difesa dei soggetti presentatori» (!), l'«estraneità», dalla sfera di propria competenza, del sindacato su profili di illegittimità costituzionale della legge oggetto della richiesta referendaria o della normativa di risulta (sentt. [n. 15](#) e [n. 16](#) del 2008 e nn. [45](#), [46](#), [47](#) e [48](#) del 2005). Infatti, a parte la circostanza (che potrà sembrare opinabile) per cui, con tale pronuncia, si è «irrigidita»¹⁷ sino al punto da precludersi la possibilità di sindacare una normativa destinata altrimenti a vivere in una «zona d'ombra» della giustizia costituzionale¹⁸, si potrebbe osservare come il giudizio di ammissibilità si sia trasformato nel tempo, da un semplice controllo, in una sede contenziosa vera e propria¹⁹, soprattutto per effetto dell'ammissione al «giudizio» di parti sempre più numerose, talché, anche in questo caso, la configurazione della Corte come giudice a tutti gli effetti (in grado, pertanto, anche di sollevare questioni su norme applicate: è tale ci sembra anche la normativa oggetto di richiesta referendaria) non pare seriamente contestabile.

<http://www.amicuscuriae.it/attach/superuser/docs/rescigno.pdf>).

¹⁵ V. partic. P. CARNEVALE, *Tornare a vivere: ma è sempre un vantaggio? Riflessioni in tema di abrogazione, reviviscenza e referendum elettorali*, in http://www.amicuscuriae.it/attach/superuser/docs/carnevale_relazione_definitiva.pdf.

¹⁶ Sollevazione della questione invece prospettata, ad esempio (nel seminario preventivo), da A. D'ANDREA, *Demagogia referendaria e sofismi interpretativi indirizzati alla Corte che si vorrebbe "secolarizzata"*, in http://www.amicuscuriae.it/attach/superuser/docs/d_andrea.pdf.

¹⁷ Volendo riprendere l'espressione altrove utilizzata da A. PUGIOTTO, *La Corte costituzionale lega le mani a se stessa*, in *Foro it.*, 1997, 3119 e ss.

¹⁸ Cfr., sul punto, S. BARTOLE, *Intervento in* <http://www.amicuscuriae.it/attach/superuser/docs/bartole.pdf>, e E. PALUMBO, *Un referendum, per uscire da una tagliola mortale per la democrazia*, in <http://www.amicuscuriae.it/attach/superuser/docs/palumbo.pdf>.

¹⁹ Sul tema, v., da ultimo, A. PERTICI, *Il giudice delle leggi e il giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo*, Torino, Giappichelli, 2010.